

Comune di VINZAGLIO

Provincia di NOVARA

CODICE ENTE

DELIBERAZIONE N. 65

DATA 10 DICEMBRE 2019

¹ **COPIA**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2020/2022. PIANO OCCUPAZIONALE 2020. VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDEXENZA DI PERSONALE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI, del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

OLIVERO GIUSEPPE
BANFO MASSIMO
DI PIERO PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presenze	Assenze
SI	
SI	
SI	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Totali	03 00

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dott. Giuseppe CARE', il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO – SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

¹ Originale (oppure) copia.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:

- abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06

VISTO l'art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014 secondo cui:

- le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente elevato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018"
- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (...)"

CONSIDERATO CHE in materia dei cd. resti assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D.lg. n. 90/2014:

- la deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito i seguenti chiarimenti:

1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.lg. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.lg. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.lg. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

- la deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna n. 54 dello scorso 16 maggio 2016 dice testualmente che "nell'anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell'esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta".

- si sono manifestati contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla subordinazione o meno della utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate è all'effettivo inserimento della utilizzazione di queste risorse nella programmazione del fabbisogno del personale dell'anno di riferimento.

RIBADITO che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L. n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti SEZ. Autonomie n. 19, 26 del 2015) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente Locale, la nullità dell'assunzione;

RILEVATO, ALTRESÌ CHE, la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

VISTA la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente)

- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- prevede la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

RILEVATO CHE la legge di Stabilità (L. 208/2015), all'art. 1, c 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica e tale provvedimento ha riguardato la Regione Lombardia.

VISTA la DELIBERAZIONE N. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTE secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.*

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Resta tuttavia il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014.

Infatti, circa lo specifico quesito afferente alla possibilità di procedere ad assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria, occorre ricordare che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015, ha avuto modo di precisare come "vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario .

Con la conseguenza che "per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria .

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015;

VISTO il DL 113/2016 che all'art. 16 *Spese di personale* statuisce: 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) e' abrogata.

ATTESO che è necessario programmare per l'anno 2021 la copertura di un posto vacante per effetto del pensionamento di un dipendente, cat. B, dal 01/09/2016;

RILEVATO che la copertura del posto avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019/2021;

CONSIDERATO che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il conseguente piano occupazionale 2020;

DATO ATTO a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2018 e che i vincoli di pareggio di bilancio saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);
- il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.lg. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.lg. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente.

6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

RITENUTO dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020/2022, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2020, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RILEVATO che l'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo dell'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

CONSIDERATO CHE la situazione organizzativa dell'ente è mutata rispetto al 2016 in quanto, un dipendente comunale di cat. B) è cessato dal servizio nel corso dell'anno per pensionamento.

RILEVATO che, anche dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

VISTI i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022, nonché il piano delle assunzioni relativo all'annualità 2020, come riportato all'allegato sub. "A" parte integrante del presente atto;
2. DI RISERVARSI la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
3. DI DARE ATTO CHE, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
5. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ALL. " Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10.12.2019.

FABBISOGNO ANNUO	
CAT.	2020
A	
B	Non sono programmate assunzioni a tempo indeterminato. Si procederà secondo normativa vigente.
C	
D	
FABBISOGNO TRIENNALE: 2021	
A	<u>Operatore Tecnico-manutentivo a tempo determinato</u>
B	
C	
D	
2022	
A	Non sono programmate assunzioni a tempo indeterminato. Si procederà secondo normativa vigente.
B	
C	
D	

IL PRESIDENTE
Giuseppe Olivero

Firmato in originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

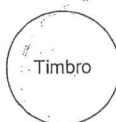
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 16 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 01 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 30 GEN. 2020



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 30 GEN. 2020



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè